

IL CONTRATTO E I TERZI

IL CONTRATTO E I TERZI

- Il contratto **non può far sorgere obblighi a carico di persone estranee** alle parti.
- Il contraente di regola stipula per sé e fa propri gli effetti del contratto.
- Il contratto produce effetti verso i terzi solo nei casi previsti dalla legge.

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE

- Al momento della conclusione una parte può riservarsi la facoltà di **nominare successivamente la persona che dovrà acquistare i diritti e assumere gli obblighi** che nascono dal contratto.
- Il contraente **stipula per sé**, ma si riserva la facoltà di nominare successivamente un terzo entro un termine.

- La nomina del terzo va fatta ENTRO IL TERMINE PREVISTO.
- Il terzo DEVE ACCETTARE.
 - **Se il nominato accetta**, gli effetti del contratto si producono in capo al nominato dal momento della stipulazione del contratto (effetto retroattivo).
 - **Se il nominato non accetta** , gli effetti si verificheranno nei confronti dello stipulante

IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZI

- Contratto concluso tra due parti che si accordano per **attribuire a un terzo il diritto di pretendere l'esecuzione della prestazione.**
- Il terzo acquista il diritto automaticamente nel momento della stipulazione.
- Il contratto è valido solo se **lo stipulante ha interesse** a procurare al terzo il beneficio, altrimenti il contratto è nullo.

REVOCA

- Il contraente **può revocare la stipulazione a favore del terzo finchè il terzo non dichiara di voler ricevere la prestazione.**
- In caso di revoca o rifiuto del terzo, **il diritto rimane a beneficio dello stipulante**, salvo che risulti diversamente dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.

IL CONTRATTO PRELIMINARE

- E' un contratto che **produce particolari effetti**: obbliga le parti a concludere un futuro contratto definitivo.
- Deve contenere **tutti gli elementi** del contratto definitivo nella **stessa forma** del definitivo.
- Se chi è obbligato a concludere il contratto non adempie, l'altra parte può ottenere **una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso**.

CESSIONE DEL CONTRATTO

- È un contratto con cui **si trasferisce la propria posizione contrattuale** in un altro (precedente) contratto ad un soggetto che si sostituisce in quel rapporto precedente.
- Nei rapporti derivanti dal **contratto con prestazioni corrispettive** la cessione è ammessa
 - SOLO SE le prestazioni non sono ancora state eseguite
 - PURCHE l'altra parte vi acconsenta (contraente ceduto).